



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 27 dicembre 2019 n. 160. - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di stabilità 2020).

La legge di stabilità 2020 contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

Aliquote IVA. I commi 2 e 3 prevedono la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise previsti dalle precedenti leggi di stabilità.

Il comma 3 prevede che per il 2020 l'aliquota IVA ridotta rimane fissata al 10%, e quella ordinaria al 22%.

Per gli anni successivi è previsto un aumento di 2 punti percentuali: l'IVA al 10% passa quindi al 12% a decorrere dal 2021 e l'IVA ordinaria passa al 25% nel 2021 e al 26,5% a decorrere dal 2022.

Acquisto autoveicoli delle pubbliche amministrazioni. Il comma 107 prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

Risorse per la contrattazione collettiva nazionale. Il comma 127 incrementa le risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

Trasparenza dei concorsi pubblici. I commi 145 e 146 modificano l'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013. La norma prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale dei bandi di concorso, dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte. La novella aggiunge ulteriori dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ovvero le tracce delle prove anche se diverse da quelle scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Non si prevede più l'obbligo di pubblicare l'elenco dei bandi in corso ma, al suo posto, si prevede che i dati debbano essere aggiornati costantemente. Inoltre si prevede un collegamento ipertestuale dei dati ai fini dell'inserimento in apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica, demandando ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative del suddetto collegamento ipertestuale.

Graduatorie dei concorsi pubblici. I commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo, per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando, delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie. Viene abrogato l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, secondo il quale le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 potevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento.

In base alla nuova disciplina si conferma la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011, che sono utilizzabili entro il 30 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento. Si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione.

Infine, per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il termine viene ridotto da tre a due anni.

Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni. Il comma 160 prevede il riconoscimento del mantenimento del trattamento economico in godimento per i dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa che, antecedentemente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, fruivano di specifici contratti individuali di lavoro giornalistico.

Violazioni degli obblighi di trasparenza. Il comma 163 modifica gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 33/2013, che riguardano le responsabilità e le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nonché il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine. La disposizione, inoltre, conferma la sanzione vigente, amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) per il responsabile della mancata comunicazione dei dati previsti dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo (nell'Università degli studi di Messina i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati di cui all'art. 14 sono: il Rettore, il Prorettore vicario, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed i Dirigenti) e,

invece, differenzia la sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione. Pertanto si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. Del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.

La stessa sanzione, decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione e della normativa sull'accesso civico nonché degli obblighi di pubblicazione dei dati sui pagamenti, prevista dall'art. 4-bis del decreto legislativo n. 33/2013, e dei dati sulle società partecipate, di cui all'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto legislativo. Si specifica che tutte le sanzioni vengano irrogate da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Agenzia nazionale per la ricerca (ANR). I commi 240-248 e 250-252 istituiscono, al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Pertanto si prevede nello stato di previsione del MIUR un apposito Fondo, le cui risorse sono destinate, tra l'altro, a coprire le spese per il funzionamento e il personale della nuova Agenzia.

Diritto allo studio. Il comma 265 innalza da 16 a 31 milioni di euro il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

Formazione specialistica dei medici. Il comma 271 dispone un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici aumentando ulteriormente le risorse dell'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente.

Congedo di paternità. Il comma 342 proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni, per l'anno 2020.

Numero verde antiviolenza. I commi 348-352 prevedono l'obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie. L'individuazione delle modalità applicative della disposizione è demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la Conferenza unificata. Si ricorda che il numero di pubblica utilità 1522 per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne e per il sostegno nei confronti delle vittime di stalking è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.

Corsi universitari di studi di genere. Il comma 354 incrementa di 1 milione di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di istituire o potenziare specifici corsi di studio di genere. La disposizione, al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere, prevede che le università inseriscano nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o potenzino i medesimi corsi già esistenti.

Piattaforma digitale per le notifiche. I commi 402 e 403 prevedono lo sviluppo di una piattaforma digitale per effettuare le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese. La Presidenza del Consiglio provvederà al predetto sviluppo tramite la società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018 (PagoPA).

Formazione specialistica nel settore sanitario. I commi 470-472 istituiscono una tecnostuttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, nonché dispongono l'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Il predetto osservatorio nazionale assume la denominazione di "Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica".

Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione. I commi 581-587 mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. Il comma 581 inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti. Il comma 582 è volto a consentire l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici. Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche, comprese le istituzioni universitarie, ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito. Il comma 584 reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. Il comma 585 stabilisce che la convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali. Ai sensi del comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto. Con il comma 587 l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

Razionalizzazione delle infrastrutture ICT. Il comma 610 dispone che le amministrazioni pubbliche assicurino, per il triennio 2020- 2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT. Il comma 611 prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser pari al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).

Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. I commi 590-591 prevedono che, a decorrere dal 2020, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale. A fronte della cessazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell'allegato A, si prevede, a decorrere dal 2020, di contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.

L'Allegato A prevede la cessazione dell'applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:

art. 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l'importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;

legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);

articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;

articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. "taglia-carta", che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;

articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che aveva introdotto alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l'articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi

di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'articolo 6); l'articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all' articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

Il comma 592 definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sulle quali opera l'obbligo di contenimento della spesa entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018 e per le università si fa riferimento agli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, in particolare alle voci di bilancio riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.

Il comma 593 prevede che il superamento del livello di spesa stabilito (pari, come detto, alla spesa per l'acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi. Il comma 594 dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell'allegato A, incrementato del 10%. Il comma 596 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 598 stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi. Il comma 599 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. Il comma 605 riduce da 25,8 milioni di euro a 11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020 il limite

di spesa connesso all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. Il medesimo limite di spesa è stato ridotto anche per il 2019 dall'art. 8, co. 3 del D.L. 126/2019.

Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali. I commi 854 e 855 prorogano al 2021 la decorrenza dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali.

Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria. Il comma 859 dispone che, per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Fondo finanziamento ordinario delle università. Il comma 861 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ed € 46 mln annui a decorrere dal 2027.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno